



# Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N. XII/ 5833

SEDUTA DEL 09/03/2026

Presidente	<b>ATTILIO FONTANA</b>	
Assessori regionali	MARCO ALPARONE <i>Vicepresidente</i>	ROMANO MARIA LA RUSSA
	ALESSANDRO BEDUSCHI	ELENA LUCCHINI
	GUIDO BERTOLASO	FRANCO LUCENTE
	FRANCESCA CARUSO	GIORGIO MAIONE
	GIANLUCA COMAZZI	DEBORA MASSARI
	ALESSANDRO FERMI	MASSIMO SERTORI
	PAOLO FRANCO	CLAUDIA MARIA TERZI
	GUIDO GUIDESI	SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Simona Tironi di concerto con l'Assessore Elena Lucchini

Oggetto

INDICAZIONI PROCEDURALI IN MERITO ALLA FIGURA DELL'ASSISTENTE ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE LUCCHINI)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Francesco Foti

La Dirigente Rosa Castriotta

Micaela Aminta Nastasi



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

**VISTA** la legge n. 104 del 5 febbraio 1992 “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, che riconosce il pieno rispetto dei diritti di libertà e di autonomia delle persone con disabilità, promuovendone l'integrazione nella famiglia, nella Scuola e nel lavoro, anche attraverso la previsione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale;

### **VISTI:**

- il decreto legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107” che, in particolare, all'art 3, comma 4, prevede la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale;
- il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 "Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato", che all'art. 4 c. 1 a) stabilisce di sostituire la parola: “handicap”, ovunque ricorre, con “condizione di disabilità”;

### **RICHIAMATE:**

- la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia” e s.m.i.;
- la legge regionale n. 22 del 28 settembre 2006 “Il mercato del lavoro in Lombardia” e s.m.i.,
- la legge regionale, n. 30 del 5 ottobre 2015 “Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll.rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro”;

**RICHIAMATO** l'art. 5 della legge regionale n. 19/2007 - (Ruolo della Regione) - il quale stabilisce che spettano alla Regione, in particolare, al comma 1:

- “f) assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e formative;
- f bis) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti del sistema socio-sanitario;
- f ter) la promozione e il sostegno, in relazione all'istruzione secondaria di secondo grado e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale”;
- e al comma 1 bis) “nei servizi di cui al comma 1, lettera f bis), rientrano l'assistenza alla comunicazione, il servizio tiflogico e la fornitura di materiale didattico speciale o di altri supporti didattici”;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

**ATTESO** che:

- Regione Lombardia intende garantire servizi di qualità destinati alle attività di assistenza nonché dare una preparazione più adeguata e specialistica al personale impegnato nei servizi, per rispondere alle esigenze educative degli studenti con disabilità sia sensoriale, sia intellettiva, psichica e fisica rafforzando il principio dell'inclusione scolastica;
- la scelta della Regione sul potenziamento dell'inclusione scolastica è pensata per rafforzare il diritto allo studio di tutti gli studenti con disabilità, sia sensoriale, sia intellettiva, psichica e fisica tutelandone i diritti e favorendo la loro piena partecipazione al percorso educativo;

**PRESO ATTO** che, sulla base dei richiamati presupposti, diviene fondamentale in Lombardia garantire percorsi formativi sia per Assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale, sia per Assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità intellettiva, psichica e fisica, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta formativa inclusiva negli istituti scolastici nonché nei centri di formazione professionale accreditati in Regione Lombardia;

**VISTE** le *“Linee Guida per la descrizione della qualificazione di assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità”* approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 7 maggio 2025, al fine di dare una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale degli operatori che si occupano di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità;

**ATTESO** che i percorsi dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità vanno ad affiancarsi nell'offerta formativa regionale, ai percorsi di assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale, al fine di garantire in Lombardia un servizio complementare, inclusivo, affidandolo a personale con specifiche competenze a favore degli studenti con disabilità;

**PRESO ATTO** che Regione Lombardia ha approvato:

- con decreto regionale n. 7947 del 6 luglio 2020 il profilo professionale di assistente alla comunicazione per studenti con disabilità sensoriale inserendolo nel Quadro Regionale di Standard Professionali e attivando una offerta formativa dedicata alla formazione di tali professionalità per garantire dei servizi specifici ad allievi con disabilità sensoriale;
- con delibera regionale n. 4498 del 3 giugno 2025 lo standard formativo e professionale dell'assistente all'autonomia e alla comunicazione personale degli alunni e degli studenti con disabilità in attuazione delle linee guide approvate in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

**CONSIDERATO** che Regione Lombardia intende promuovere una fattiva collaborazione tra Enti di formazione, Rappresentanze delle persone con disabilità e degli operatori del settore al fine di migliorare la qualità della formazione e i servizi da garantire a favore degli allievi con disabilità;

**VISTI:**

- la DGR n. 5121 del 6 ottobre 2025 che ha approvato i criteri del Bando "Corsi di formazione per assistente all'autonomia e alla comunicazione";
- il decreto n. 14266 del 14 ottobre 2025 con il quale, ai sensi della richiamata DGR n. 5121/2025, è stato approvato il bando "*Corsi di formazione per assistente all'autonomia e alla comunicazione*", con apertura dello sportello dalle ore 12.00 del 20 ottobre 2025 alle ore 12.00 del 10 novembre 2025;

**CONSIDERATO** che, visti anche i tempi ridotti di apertura, non è stato possibile permettere agli Enti di organizzare, avviare e concludere i corsi di formazione nel corso dell'anno scolastico e formativo 2025/2026;

**ATTESO** che al fine di garantire la copertura del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione, con DGR 4498 del 3 giugno al punto 10 dell'Allegato A era stato stabilito un periodo transitorio la cui conclusione era fissata alla fine dell'anno scolastico e formativo 2025/2026 in attesa dell'organizzazione, della realizzazione e della conclusione dei percorsi formativi ASACOM;

**CONSIDERATO** che:

- i percorsi formativi finanziati con apposito avviso non sono ancora conclusi e non tutto il potenziale personale da inserire nei servizi è stato adeguatamente formato;
- conseguentemente, si rende necessario prorogare il periodo transitorio anche per l'anno scolastico e formativo 2026/2027, al fine di garantire la copertura a regime del servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione per l'anno scolastico e formativo 2027/2028 e in attesa dell'organizzazione, della realizzazione e della conclusione di ulteriori percorsi formativi finanziati con apposito avviso pubblico;

**ATTESO** che a regime il servizio di assistenza all'autonomia e comunicazione dall'anno scolastico e formativo 2027/2028 sarà possibile reperire solo personale in possesso dei titoli previsti dal punto 10 dell'Allegato A della delibera 4498/2025 o dall'attestato di competenza di ASACOM conseguito in Regione Lombardia;

**RITENUTO**, pertanto, di prorogare il periodo transitorio introdotto con la delibera regionale n. 4498 del 3 giugno 2025 anche per tutto l'anno scolastico e formativo 2026/2027, durante il quale sarà possibile reperire personale che non ha ancora concluso i rispettivi percorsi formativi o universitari, in attesa della realizzazione e della conclusione dei percorsi formativi ASACOM finanziati con apposito avviso;



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

**CONSIDERATO** inoltre che la DGR n. 4498 del 3 giugno 2025 al punto 10 dell'Allegato A faceva riferimento ad un elenco di lauree esenti dal percorso formativo ASACOM nonché a esperienza maturata in assistenza educativa o in servizi analoghi;

**ATTESO** che resta inteso che l'esperienza professionale documentata, sia per i casi di esenzione, sia per quanto riguarda l'iscrizione a percorsi formativi ridotti di 300 ore, va riconsiderata, fissando il termine entro e non oltre giugno 2026 a valere pertanto fino all'anno scolastico e formativo 2025/2026;

**VALUTATI** i diversi quesiti di chiarimento provenienti dal territorio e la necessità di dettagliare nello specifico sia le classi di lauree esenti sia i servizi analoghi e la modalità di attestare il possesso di tale esperienza professionale;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare l'allegato A "*indicazioni procedurali su servizi analoghi e lauree esenti*" parte integrante e sostanziale della presente delibera, per dettagliare nello specifico sia le classi di lauree esenti sia i servizi analoghi di assistenza educativa;

**SENTITA** la Direzione Generale *Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità*;

**VALUTATO** conseguentemente necessario approvare il documento tecnico *indicazioni procedurali su servizi analoghi e lauree esenti*, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la legge regionale del 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

**ALL'UNANIMITÀ** dei voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

- 1) di prorogare il periodo transitorio introdotto con la delibera regionale n. 4498 del 3 giugno 2025 anche per tutto l'anno scolastico e formativo 2026/2027, durante il quale sarà possibile reperire personale che non ha ancora concluso i rispettivi percorsi formativi o universitari, in attesa della realizzazione e della conclusione dei percorsi formativi ASACOM finanziati con apposito avviso;
- 2) di approvare l'allegato A "*indicazioni procedurali su servizi analoghi e lauree esenti*" parte integrante e sostanziale della presente delibera per dettagliare nello specifico sia le classi di lauree esenti sia i servizi analoghi di assistenza educativa;



## Regione Lombardia

LA GIUNTA

- 3) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito ufficiale di Regione Lombardia;
- 4) di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO  
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

<b>INDICAZIONI PROCEDURALI SU SERVIZI ANALOGHI E LAUREE ESENTI</b>
--

### Definizione di servizi analoghi

Ai fini della presente procedura, per servizi analoghi si intendono tutte quelle attività e prestazioni rivolte a minori e/o giovani con disabilità che, pur avendo diversa denominazione o forma organizzativa, perseguono finalità equivalenti a quelle dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione, ai sensi dell'art. 13 della Legge 104/1992. Tali servizi devono essere orientati al supporto dell'autonomia personale, della comunicazione e dell'inclusione scolastica, e svolti in contesti educativi, scolastici o socio-educativi. L'esperienza maturata in tali servizi è considerata valida se documentata e funzionalmente riconducibile alle mansioni previste dal profilo richiesto.

**Tabella: Esempi di servizi analoghi riconosciuti ai fini della valutazione dell'esperienza**

<b>Tipo di servizio</b>	<b>Contesto di svolgimento</b>	<b>Condizioni per l'ammissibilità</b>	<b>Ammissibile</b>
Intervento educativo svolto in contesto domiciliare, ospedaliero o riabilitativo	Domicilio del minore con disabilità o presso ospedale o presso struttura riabilitativa diurna/residenziale	Finalità di supporto all'autonomia e comunicazione per gli studenti minori e/o giovani con disabilità che temporaneamente non possono frequentare il contesto scolastico o che necessitano di un supporto educativo a domicilio	si
Assistenza in ambito extra scolastico	Centri diurni per persone con disabilità	Attività con minori e/o giovani con disabilità finalizzate all'acquisizione di autonomie e alla comunicazione realizzate in contesti quali ad esempio CDD, CSE e SFA o presso unità d'offerta locali sperimentali per la disabilità, " <i>sperimentazioni</i> " ai sensi dell'art. 13 della l.r. 3/2008	si
Assistenza in ambito ricreativo	Centri estivi comunali o cooperative sociali	Solo se assegnato a minori con disabilità e con ruolo educativo documentato	si
Assistenza per studenti con disabilità o disabilità sensoriale	Scuola o centri di formazione	Interventi di supporto alla comunicazione per alunni con disabilità compresi gli alunni sordi, ipoacusici, ciechi, ipovedenti o sordociechi	si
Interprete LIS o tattile-LIS	Scuola, università o centri di formazione	Traduzione linguistica e mediazione comunicativa per studenti sordi o sordociechi	si

<b>Tipo di servizio</b>	<b>Contesto di svolgimento</b>	<b>Condizioni per l'ammissibilità</b>	<b>Ammissibile</b>
Animatore generico in centro estivo	GREST	Nessun ruolo specifico di supporto alla disabilità	no
Baby-sitter o assistenza generica all'infanzia	Domicilio privato	Non legato a progettualità educativa/disabilità	no
Assistenza in ambito di servizio civile universale	Progetti di servizio civile universale presso strutture, Enti del Terzo settore etc.	Accompagnamento, assistenza e supporto a persone con disabilità	no

**Nota Bene:**

L'esperienza è ammissibile solo se documentata (es. contratto, attestazione del datore di lavoro, progetto educativo, visura INPS, Modello C2 storico o Unilav) e riferita a soggetti con disabilità.

Non saranno valutate esperienze generiche prive di evidenza sulle mansioni svolte.

Sarà cura dell'Ente di formazione acquisire e conservare tutta la documentazione agli atti circa i titoli di studio, l'esperienza professionale e gli attestati relativi ad eventuali percorsi formativi integrativi.

La Regione Lombardia effettua puntuali verifiche sulla documentazione degli allievi prima dell'ammissione degli stessi agli esami e comunque prima di rilasciare gli attestati di competenza regionale.

## LAUREATI ESENTI DAL PERCORSO ASACOM

La DGR n. XII/4498 del 3/6/25 che ha regolamentato lo standard formativo e professionale dell'ASACOM, ma anche la DGR n. XII/4174 del 7/4/25 revisionata con DGR n. XII/5041 del 29/09/2025 sull'assistente alla comunicazione per i disabili sensoriali, stabiliscono che

<b>Sono totalmente esenti dal percorso di formazione i soggetti in possesso di:</b>
---

Laurea triennale o magistrale in materie attinenti allo specifico ambito di intervento (ad esempio, laurea in scienze della formazione primaria, scienze dell'educazione, psicologia, lauree umanistiche con specializzazioni, indirizzi afferenti le tematiche dell'educazione);
---

Considerando che con riferimento ai requisiti di accesso che consentono ai laureati di essere esenti dal percorso formativo è necessario chiarire quali classi di lauree sono esenti, si propone questa specifica:

Per laurea in Scienze della Formazione Primaria (LM-85bis) si intende un corso di laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale che abilita all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

Per la laurea in Scienze dell'Educazione (L-19) si intende un corso di laurea triennale (180 CFU) finalizzato a formare operatori qualificati nel campo educativo.

Per la classe di laurea L/SNT2 (o LM/SNT2 per le magistrali) che raggruppa i corsi di laurea triennale e magistrale nelle Professioni Sanitarie della Riabilitazione, è ammessa solo ed esclusivamente quella in Educazione Professionale (quindi non sono esenti le altre come logopedisti, fisioterapisti ecc)

Per laurea in Psicologia si intende un percorso universitario che includa una Laurea triennale (L-24) in Scienze Tecniche Psicologiche o la successiva Laurea Magistrale abilitante (LM-51)

Nel gruppo delle lauree umanistiche oltre alle lauree in Scienze dell'Educazione e della Formazione (classe L-19), e le lauree magistrali correlate come Scienze Pedagogiche (LM-85), si comprende anche una laurea umanistica sociale come la Laurea in Servizio Sociale (classe L-39)

Le altre lauree umanistiche (Lettere o Filosofia) o la classe di laurea triennale L40 - Sociologia) sono da considerare esenti solo se integrate da percorsi universitari che rilascino crediti formativi (CFU) oppure, Master in ambito educativi, oppure specifici percorsi formativi riconosciuti e strutturati in ambito educativo. Non sono considerabili seminari, convegni o attività formative non formalmente riconosciute.

---

Sarà cura dell'Ente erogatore del servizio acquisire e conservare tutta la documentazione agli atti circa i titoli di studio, l'esperienza professionale e gli attestati relativi ad eventuali percorsi formativi integrativi.

La Regione Lombardia si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, sulla documentazione.

Resta inteso che il Ministero dell'Università e della Ricerca, tramite specifici criteri e riferimenti normativi, regola attraverso tabelle di corrispondenza l'equipollenza e l'equiparazione tra titoli del vecchio e del nuovo ordinamento in modo univoco e facilmente consultabili.

Relativamente al profilo di Assistente alla Comunicazione, fermo restando i titoli di laurea indicati, va considerata anche l'esperienza in contesti didattici/educativi con bambini/alunni/studenti con disabilità, o la formazione specifica relativa alle disabilità uditive e visive.